

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVII

BARI, 17 FEBBRAIO 2006

N. 22

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO. IL NUOVO NUMERO È **60225323**.
UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA
IL NUMERO DI CODICE PER IL **BOLLETTINO UFFICIALE N. 3119**.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 2
“Proroga termine assistenza indiretta”
pag. 1968

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 3
“Integrazione alla legge regionale 1

dicembre 2003, n. 24 (Istituzione della giornata regionale del diversamente abile)”

Pag. 1968

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 4
“Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”

Pag. 1972

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 2

“Proroga termine assistenza indiretta”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:**Art. 1**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 (Prestazioni sanitarie) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), le parole “non oltre il 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2006.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 febbraio 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 3

“Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione della giornata regionale del diversamente abile)”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:**Art. 1**

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2003, n.24, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“1 bis. La Regione adotta l'inno ai diversamente abili di cui all'allegato 1 della presente legge e ne promuove la diffusione su tutto il territorio regionale.”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 febbraio 2006

VENDOLA

IL CENTRO DEL SORRISO

Testo e musica: Paolo Cresto

TONALITA' DI SOL MAGGIORE

TEMPO: ANDANTE

Perché, perché così noi siamo, perché con noi siamo uniti

Do magg. re magg. sol magg. do magg. do magg. re magg. sol magg.

Parole, con noi siamo - parole con noi siamo uniti.

do magg. re magg. sol magg. do magg. do magg. re magg. sol magg.

Stai con me fiore un po' diverso a contare un anno per amore la vita

Stai con me da il mondo voglio dire di stringerli la mano con me

sol magg. re magg. sol magg. re magg. sol magg. re magg. sol magg. re magg.

come questo canto dove le parole hanno tanta gioia e vengono dal cuore

per una vita bella da essere uniti al canto di un sorriso come in parole

do magg. re magg. sol magg. do magg. la minore re magg. sol magg. do magg.

tegnere e confidare ci stringono vicini perché perché con noi siamo perché

perché in fondo noi ci distiamo

do magg. re magg. sol magg. do magg. re magg. sol magg. do magg.

ai non non mi ti per de pado con in sta pa

la min re magg sol magg do magg re magg sol magg do magg

di con rei rima e st re rima fo co ri i p dia d'

la min re magg sol magg do magg re magg sol magg do magg

maud rei d'atima dog como rei ul noul e ad ul la tina

re magg sol magg do magg re magg sol magg re magg la magg re magg re magg

rei d'atima dog maie rei e aben di jia el di rinas

sol magg do magg re magg sol magg re magg la magg re magg re magg *

STRUMENTALE: SOLO PIANO

sol magg re magg sol magg re magg sol magg re magg

Repetre da Af *

DA * 2 volte

vai destra d'oggi sono vai al nord e nel sud delle tinte
la magg. re magg. mi magg. la magg. fa min re magg. mi magg. re magg. ♯

vai destra d'oggi sono vai a destra di per al dritto
la magg. re magg. mi magg. la magg. fa min si magg. mi magg. re magg. ♯

chitarra!
di pochi vai mi re no. pochi con mi re no
do magg. re magg. sol magg. do magg. la min re magg.

mi re no. pochi con mi re no. pochi con mi re no
sol magg. do magg. re magg. ♯ sol magg. do magg. re magg. re magg.

Ritardando

mi re no. pochi con mi re no. mi re no. pochi con mi re no
sol magg. do magg. re magg. sol magg. do magg. re magg. sol magg.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2006, n. 4

“Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

1. I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di

disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144), e successive modificazioni e integrazioni. E' escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'articolo 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 181/2000).

2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 181/2000, così sostituito dal d.lgs 297/2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 febbraio 2006

VENDOLA

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO.

IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.

